

STATUTO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI CATEGORIA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI GIOVAN BATTISTA VIGHENZI

(testo vigente dal 14 dicembre 2019)

In grassetto le modifiche apportate agli articoli 4, 6 e 10

1

PREMESSO CHE:

-con la legge 15.5.97 n.127 è stata istituita l'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI avente personalità giuridica di diritto pubblico;

-con il regolamento 4.12.97 n. 465 sono state dettate le norme principali di attuazione della legge suddetta che rinnovano l'ordinamento della categoria;

-in sostanza, è in fase di completamento l'introduzione nel diritto positivo di un nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali , che comporta la radicale trasformazione dell'attuale figura professionale;

-la scelta fiduciaria del segretario per una durata corrispondente al mandato del sindaco e la facoltà completamente discrezionale di conferma dello stesso oltre alla possibilità di revoca, comprimono in misura notevole l'autonomia professionale, intesa come indipendenza tecnica di giudizio, degli appartenenti alla categoria;

-la nuova situazione richiede un profondo cambiamento culturale e professionale dei segretari comunali e provinciali;

-è necessario, inoltre, stabilire regole di deontologia professionale per gli iscritti all'albo, i quali sono in concorrenza aperta fra loro per l'assegnazione degli incarichi di servizio in comuni e provincie come i professionisti che operano prevalentemente nel campo privato;

pertanto, i promotori avviano l'iniziativa suddetta.

Art. 2

E' costituita l'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE DELLA CATEGORIA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI denominata "GIOVAN BATTISTA VIGHENZI" in memoria del collega partigiano, giustiziato dalle S.S. il 27.4.1945 mentre era inservizio nel comune di Rodengo Saiano (Brescia).

L'associazione ha sede legale presso lo studio del commercialista dott. Mauro Vivenzi, in via S. Bartolomeo N. 9 - 25125 - Brescia, e può stabilire sedi operative nell'ambito del territorio nazionale.

La sede legale può essere cambiata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 3

L'associazione, che non ha finalità di lucro né diretto né indiretto e non intende esercitare attività commerciale, si propone di perseguire i seguenti scopi:

a-contribuire in ogni situazione alla valorizzazione ed alla tutela della professionalità, delle aspettative e dell'immagine dei segretari comunali e provinciali e degli aspiranti segretari comunali e provinciali;

b-promuovere iniziative di divulgazione ed approfondimento della cultura giuridica, economica, organizzativa, informatica, della tecnica gestionale e della prassi amministrativa concernenti gli enti locali, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, corsi di studio, di perfezionamento, di autoaggiornamento e simili;

c-effettuare nell'ambito culturale suindicato la ricerca e l'elaborazione di informazioni scientifiche, di tecniche e metodi innovativi per migliorare le capacità organizzative e gestionali degli associati redigendo e diffondendo protocolli operativi di riferimento;

d-introdurre principi e regole di deontologia professionale per i segretari comunali e provinciali;

e-affiancare enti, istituzioni, associazioni che operano nel campo degli enti locali promuovendo iniziative che contribuiscano alla conoscenza ed al miglioramento dell'azione amministrativa, dell'efficienza gestionale e dell'efficacia operativa a vantaggio delle collettività amministrative;

f-rappresentare in ogni sede istituzionale, sindacale e politica le richieste che la categoria professionale e gli aspiranti alla stessa esprimeranno e proporranno, anche al di fuori di schemi e modalità tradizionali, al fine di costituire un "gruppo di pressione" a livello provinciale, regionale e nazionale per raggiungere gli obiettivi suindicati;

g-favorire la conoscenza e la promozione della cultura in generale ed attuare iniziative ricreative .
L'associazione non è solo strumento di arricchimento professionale, ma anche di partecipazione democratica alla vita della società. Nel rispetto di tale principio tutti gli associati hanno parità di doveri e di diritti con particolare riferimento e tutela del diritto di iniziativa e del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi, gestionali e rappresentativi.

Art. 4

Possono aderire all'associazione **come soci ordinari** tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'albo od in quiescenza e gli aspiranti segretari comunali e provinciali che ne facciano apposita richiesta al comitato esecutivo. Essi una volta entrati a far parte dell'associazione ne condividono e ne osservano gli scopi e lo statuto.

Possono altresì aderire all'associazione come soci sostenitori tutti gli enti, fondazioni, associazioni e persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche negli organi dell'ASSOCIAZIONE.

L'ammissione dei soci sostenitori è disposta dal Comitato esecutivo della Associazione che determina la quota di adesione entro i limiti minimi e massimi disposti dall'Assemblea.

I soci possono iscriversi a qualsiasi sindacato od associazione sindacale di categoria. Essi cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per morosità dichiarata dal comitato esecutivo;
- per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, del codice civile accertati dal comitato esecutivo.

Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci promotori che opera come collegio arbitrale.

Art. 5

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale degli associati;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il comitato esecutivo;
- il coordinatore;
- il tesoriere;
- l'assemblea dei soci promotori;
- il comitato scientifico.

Art. 6

L'assemblea generale degli associati è costituita dagli iscritti e viene convocata almeno una volta all'anno, normalmente entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto delle spese del precedente esercizio; può essere convocata in qualsiasi altro momento su iniziativa del comitato esecutivo o di almeno il dieci per cento degli associati. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno.

Il comitato esecutivo è obbligato a convocare l'assemblea al più presto e la seduta deve tenersi entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'assemblea, inoltre, approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; determina l'ammontare della quota associativa; delibera su tutte le questioni riguardanti la gestione sociale che il comitato ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli associati, nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'associazione.

L'assemblea, che può riunirsi anche al di fuori della sede dell'associazione, è presieduta dal presidente del comitato esecutivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea occorre in prima convocazione la presenza di almeno il 50 per cento dei **soci ordinari** ; in seconda convocazione l'assemblea, che si può tenere nel medesimo giorno a di almeno un'ora dalla prima, è valida qualunque sia il numero degli associati **ordinari** presenti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche statutarie occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei **soci ordinari** ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta conferita ad altro associato, il quale non deve rappresentare più di un membro.

E' ammesso il voto per posta, che deve essere disciplinato mediante regolamento, per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

Per le nomine alle cariche sociali è obbligatoria la votazione segreta.

Art. 7

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'associazione sono eletti direttamente dall'assemblea, mediante votazione segreta, per un biennio e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede e convoca il comitato esecutivo stabilendo, d'intesa col Vice presidente, l'ordine del giorno. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nel caso di assenza od impedimento del medesimo.

Il comitato esecutivo dura in carica un biennio, è rieleggibile ed è composto:

- a) Dal Presidente e dal Vice Presidente dell'associazione;
- b) Da altri cinque membri effettivi eletti dall'assemblea, mediante scrutinio segreto, con voto complessivo limitato a tre nomi.

Il comitato esecutivo può essere integrato da membri aggiunti.

Il comitato esecutivo nomina successivamente il coordinatore ed il tesoriere. Il coordinatore collabora con gli organi elettivi e ne supporta l'attività. Entrambi gli incarichi sono biennali.

Il comitato esecutivo delibera a maggioranza dei presenti, che devono essere almeno tre fra effettivi ed aggiunti, su tutte le questioni riguardanti la gestione ordinaria dell'associazione.

In ciascuna regione e provincia italiana sono eletti dall'assemblea degli aderenti all'associazione relativa allo stesso ambito regionale e provinciale due rappresentanti che sostituiscono due membri aggiunti del comitato esecutivo per ogni problema attinente l'ambito territoriale interessato. Gli stessi ed i componenti sostituiti possono partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del comitato esecutivo.

Si possono costituire sezioni regionali, provinciali e comprensoriali dell'associazione, che nominano i rispettivi coordinatori, i quali partecipano alle riunioni del comitato esecutivo come uditori.

Fino alla prima elezione del comitato esecutivo e del presidente, che deve avvenire entro un anno dalla costituzione dell'associazione, svolgono transitoriamente tali funzioni rispettivamente l'assemblea dei soci promotori ed il presidente nominato a maggioranza dai componenti della stessa.

Sono definiti promotori i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.

Le sedute dell'assemblea necessarie per effettuare le nomine delle cariche sociali sono presiedute dal segretario comunale o provinciale più anziano d'età.

L'assemblea dei soci promotori, inoltre, approva il primo bilancio preventivo dell'associazione con il programma annuale di avvio e fissa l'ammontare delle quote iniziali di adesione per i promotori stessi e gli altri soci.

Il presidente nominato dai soci promotori designa direttamente il proprio sostituto ed eventuali collaboratori.

Art. 8

Il comitato scientifico è nominato dall'assemblea che ne determina la composizione, le mansioni e disciplina il funzionamento del medesimo.

Art. 9

Lo scioglimento dell'associazione professionale è deliberato dall'assemblea degli associati con le modalità previste dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

Art. 10

Gli esercizi dell'associazione decorrono dal 1 gennaio e terminano al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate sono costituite dai versamenti contributivi degli associati e da ogni altro provento comprese le elargizioni di terzi.

Il comitato esecutivo amministra le entrate ed uscite dell'associazione secondo il bilancio preventivo annuale approvato dall'assemblea.

Le spese di qualsiasi natura eccedenti l'ammontare **di € 1.000,00**, o la cifra superiore stabilita dall'assemblea, sono decise dal comitato esecutivo.

Il presidente può effettuare spese nell'ambito del limite suddetto e può disporre le spese urgenti d'importo maggiore, regolarmente preventivate, salvo ratifica del comitato esecutivo.

Annualmente il comitato esecutivo deve presentare all'assemblea un rendiconto economico e finanziario di gestione obbligatoriamente approvato dalla stessa.

Ai sensi ed effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 4.12.97 n. 460:

-è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

-in caso di scioglimento per qualsiasi causa sussiste l'obbligo di devolvere il patrimonio ad un'altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

-le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili.

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia di associazioni.

=====

L'ATTO COSTITUTIVO e lo STATUTO sono stati approvati dall'assemblea dei promotori il venti giugno dell'anno 1998 nella sala delle conferenze del President Hotel di Roncadelle (Brescia). REGISTRATI IL 10.7.98 A GARDONE VAL TROMPIA

N. 2404 VOL- SERIE 3° ATTI PRIVATI

CODICE FISCALE 98080290178

Le prime modiche agli art. 5 e 7 dello Statuto sono state approvate dall'assemblea generale degli associati il 12 dicembre 2009 con le maggioranze prescritte dall' art. 6.

Nell'assemblea generale degli associati, svoltasi il 21 dicembre 2013, presso la sala conferenze del ristorante Carlo Magno di Collebeato (Bs), sono state apportate allo statuto le ulteriori modifiche agli art. 5, 6 e 7 riportate in colore blu nel testo sopra esposto. Tali modifiche sono state approvate con le maggioranze prescritte dall'art. 6.